

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5634

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTOLI, SANTUZ, BARUFFI, BORRI, CAFARELLI, CASATI,  
MATULLI, MENSORIO, PORTATADINO, TESINI, VITI**

*Presentata il 24 aprile 1991*

Applicazione al personale docente delle scuole reggimentali delle disposizioni in materia di maggiorazione di anzianità di cui all'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole semplicemente porre rimedio ad una dimenticanza compiuta dal Parlamento nel 1980 e che ha introdotto una palese ed immotivata disparità di trattamento nei confronti del personale docente delle scuole elementari reggimentali di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Infatti, la legge 11 luglio 1980, n. 312 (sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), ha attribuito con

l'articolo 63 una maggiorazione di anzianità, ai fini del trattamento di quiescenza, al personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità. Peraltro il legislatore, dopo aver detto in quel testo che il beneficio si applica al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, (primo comma) e ancora al personale docente delle scuole carcerarie (secondo comma), si dimentica completamente dei maestri elementari delle scuole reggimentali. Mentre è evi-

dente che queste ultime sono state istituite con le medesime finalità delle scuole carcerarie.

È stata introdotta insomma una palese disparità di trattamento fra il personale docente di scuole previste con il medesimo proposito: consentire il raggiungimento o il recupero almeno del livello elementare di istruzione a chi, militare

o carcerato, ne fosse per una qualunque ragione sprovvisto.

Poiché l'articolo 97 del citato regio decreto n. 577 del 1928 è ancora in vigore e le scuole reggimentali continuano a sussistere, alla pari di quelle carcerarie, si tratta ora di porre rimedio a quella ingiustificata disparità di trattamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Riconoscimento della maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari delle scuole reggimentali).*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano, con la medesima decorrenza e le stesse modalità, ai maestri elementari delle scuole reggimentali.

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire tre miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.